

Allegato "A" all'atto in data 20-3-2020 n. 4416/2232 rep.

STATUTO DI
CDP Equity S.p.A.

* * * * *

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto, durata e domicilio

Articolo 1 – Denominazione

1.1. La società è denominata "**CDP Equity S.p.A.**".

1.2. La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o altri segni di interpunzione.

Articolo 2 – Sede

2.1. La società ha sede legale in Milano e sede secondaria in Roma, al rispettivo indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2.2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque nel territorio nazionale sedi secondarie e unità locali operative, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la società ha sede.

Articolo 3 – Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione in via diretta o indiretta di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società di capitali che presentino significative prospettive di sviluppo e che:

(i) operino nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico, e dei pubblici servizi, turistico-alberghiero, dell'agroalimentare e della distribuzione, della gestione dei beni culturali e artistici; ovvero

(ii) benché non operanti nei settori di cui al punto (i) che precede, possiedano i seguenti requisiti cumulati: a) fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro; e b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250;

(iii) benché non operanti nei settori di cui al punto (i) che precede e pur avendo un livello di fatturato o un numero di dipendenti inferiori a quelli indicati al punto (ii), ma comunque non inferiori di oltre il 20% dei suddetti valori, svolgano un'attività rilevante in termini di indotto e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi.

Sono altresì di rilevante interesse nazionale le società che, seppur non costituite in Italia, operano nei settori di cui al punto (i) e dispongono di società controllate o stabili organizzazioni nel territorio nazionale le quali possiedono nel territorio medesimo i seguenti requisiti cumulati: a) fatturato annuo netto non inferiore a 50 milioni di euro; b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250.

I requisiti di cui sopra devono essere presenti e documentati al momento in cui l'operazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società.

3.2 La società può inoltre acquisire le partecipazioni che in base al proprio Statuto potrebbe acquisire la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

3.3 La società può, altresì, svolgere ogni operazione strumentale, connessa e accessoria al raggiungimento dell'oggetto sociale e così, tra l'altro: acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili a uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni o altre garanzie reali e/o personali sia nell'interesse proprio che di terzi; intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale; concedere finanziamenti alle società partecipate o controllate; nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con l'oggetto sociale e sia comunque ritenuto utile al raggiungimento dello stesso, ivi inclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e non, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

Nell'ambito delle attività finanziarie la società potrà operare con strumenti finanziari derivati, come definiti al comma 3 dell'art. 1 del D. lg. 24 febbraio 1998, n. 58, soltanto con finalità di copertura di rischi e/o di assunzione di partecipazioni.

Articolo 4 – Obiettivi e requisiti degli investimenti della società

4.1 La società, impresa pubblica costituita ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 5 del DL 269/2003, svolge attività imprenditoriale mediante l'impiego di capitale di rischio nel rispetto del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato conformemente al diritto europeo.

4.2. Le imprese oggetto di investimento dovranno essere in una stabile situazione di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, nonché caratterizzate da adeguate prospettive di redditività e con significative prospettive di sviluppo, idonee a generare valore per gli investitori.

4.3 Nello svolgimento della propria attività la società si propone di operare come investitore finanziario orientato a un adeguato ritorno economico e patrimoniale del proprio investimento in linea con il mercato senza acquisire, di regola, il controllo di diritto delle imprese nelle quali investe, salva diversa decisione dell'organo amministrativo analiticamente motivata.

I requisiti di cui sopra devono essere presenti e documentati al momento in cui l'operazione è deliberata dal consiglio di amministrazione della società; restano fermi i requisiti economico-patrimoniali dell'investimento.

Articolo 5 – Durata

5.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 – Domicilio

6.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro delle domiciliazioni, volontariamente istituito dalla società ai sensi del presente articolo 6. I soci, gli amministratori, i sindaci e il revisore devono comunicare alla società, oltre al domicilio, anche la propria residenza e le successive variazioni.

6.2. Nel libro delle domiciliazioni devono essere indicati, per ciascun socio, amministratore e sindaco, nonché per il revisore: (a) il nome e il cognome ovvero la denominazione o ragione sociale; e (b) il domicilio eletto per i rapporti con la società, comprensivo del numero di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica nonché la residenza.

6.3. Ciascun socio, amministratore e sindaco e il revisore ha facoltà di modificare in tutto o in parte il proprio domicilio per i propri rapporti con la società comunicandolo per iscritto all'organo amministrativo, il quale avrà l'obbligo di aggiornare tempestivamente il libro delle domiciliazioni.

Il libro delle domiciliazioni è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la tenuta a uno dei suoi componenti.

6.4. Il libro delle domiciliazioni è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del codice civile e, per quanto non previsto dal presente statuto, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Titolo II

Capitale sociale, azioni, obbligazioni, finanziamenti

Articolo 7 – Capitale e azioni

7.1. Il capitale sociale è di Euro 2.890.583.470 ed è diviso in 289.058.347 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 ciascuna.

7.2. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari.

7.3 Spetta ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni, di

diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari convertibili in azioni (i "Titoli"). La prelazione opera anche in caso di trasferimenti tra soci. La prelazione non opera in caso di trasferimenti al Ministero dell'economia e delle finanze e/o a Cassa depositi e prestiti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "trasferimento" s'intende qualsiasi negozio che, direttamente o indirettamente, comporti l'alienazione (nella più ampia accezione del termine) dei Titoli, a titolo oneroso o gratuito, ivi inclusi a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, il riporto, il prestito titoli, lo swap, la transazione, la costituzione in pegno, il trasferimento di azienda o dello specifico ramo, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di trasferimento della nuda proprietà ovvero di costituzione o trasferimento di usufrutto o di altri diritti reali di godimento società aventi ad oggetto i Titoli (al termine "trasferire" sarà attribuito un significato coerente con quello di trasferimento).

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte i Titoli, dovrà darne immediatamente comunicazione agli altri soci, al domicilio risultante dal libro delle domiciliazioni e, per conoscenza, al Presidente del consiglio di amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'offerta in prelazione dei Titoli, l'indicazione del prezzo di trasferimento e delle principali condizioni economiche e contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del prospettato cessionario in caso di mancato esercizio della prelazione. Resta peraltro fermo in

relazione al prospettato cessionario quanto previsto al successivo articolo 7.4.

Il socio che intenda esercitare la prelazione dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al socio cedente e, per conoscenza, al Presidente del consiglio di amministrazione, contenente la dichiarazione di voler acquistare i Titoli oggetto di trasferimento ai medesimi termini e condizioni di cui alla comunicazione di offerta in prelazione, nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo.

Ciascun socio potrà esercitare la prelazione esclusivamente per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento. In caso di trasferimento congiunto da parte di più soci, il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di offerta. In mancanza, l'esercizio della prelazione si

considera inefficace. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi acquisterà le azioni oggetto di trasferimento in proporzione alle azioni possedute. Qualora nella comunicazione del socio cedente sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio alienante potrà liberamente trasferire i Titoli al prospettato cessionario alle condizioni già comunicate nell'offerta in prelazione, fermo quanto previsto al successivo art. 7.4 del presente statuto. Resta inteso che la sottoscrizione di accordi vincolanti relativi al trasferimento dovrà in ogni caso intervenire

entro 60 (sessanta) giorni liberi dalla scadenza del termine di cui al quarto paragrafo del presente art. 7.3 (ovvero, ricorrendone i presupposti, entro 30 (trenta) giorni liberi dalla determinazione del valore corrente di mercato dei Titoli ai sensi del successivo paragrafo). Decorso inutilmente il suddetto termine, tornerà ad operare il diritto di prelazione in favore degli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata alle medesime condizioni indicate dal socio cedente. Nel caso in cui per il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero quest'ultimo non sia integralmente in denaro, il prezzo al quale i soci potranno acquistare i Titoli loro offerti in prelazione sarà pari al valore corrente di mercato, determinato da un arbitratore indipendente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1349 e 1473 del codice civile, scelto tra primarie istituzioni finanziarie o società di revisione.

L'arbitratore sarà nominato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione da adottarsi con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, e procederà alla valutazione in applicazione di criteri e principi chiari e rigorosi individuati nell'ambito del mandato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con le medesime modalità richieste per la nomina. L'arbitratore assumerà la propria determinazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'incarico; la decisione assunta dall'arbitratore sarà comunicata a ciascun socio e sarà definitiva e vincolante per i soci; tale decisione non potrà essere impugnata salvo nel caso di dolo o colpa grave dell'arbitratore. Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà trasmettere al socio cedente la

comunicazione di esercizio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione dell'arbitratore. Gli onorari e le spese dell'arbitratore saranno corrisposti da ciascun socio in proporzione alla propria partecipazione nella società.

Nel caso in cui il trasferimento venga perfezionato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà successivamente trasferire la partecipazione con effetto nei confronti della società.

Il trasferimento potrà essere perfezionato anche senza l'osservanza della procedura sopra prescritta qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci. In tal caso, il socio cedente dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, anche ai fini di quanto previsto al successivo art. 7.4 del presente statuto.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto al successivo art. 7.4 del presente statuto.

Anche in deroga a quanto precede, è escluso il diritto di prelazione in caso di trasferimento, diretto o indiretto, di Titoli tra il socio e la persona giuridica che, direttamente o indirettamente, esercita il controllo su tale socio, ovvero la persona giuridica che, direttamente o indirettamente, è da tale socio controllata ovvero è soggetta a controllo comune con detto socio, essendo inteso che la nozione di "controllo" sarà quella di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2) del cod. civ. e purché, all'atto del trasferimento, il socio

trasferente si impegni a riacquistare la partecipazione trasferita nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, venga meno il suddetto rapporto di controllo, ad eccezione del caso in cui il socio trasferente sia il Ministero dell'economia e delle finanze e/o la Cassa depositi e prestiti che non saranno tenuti a prevedere un proprio impegno di riacquisto a fronte del venir meno del suddetto rapporto di controllo.

Nel caso di mancato riacquisto ai sensi del precedente paragrafo, ferma restando l'esclusione dei casi in cui il socio trasferente sia il Ministero dell'economia e delle finanze e/o la Cassa depositi e prestiti: (a) non potrà essere esercitato il diritto di voto né ogni altro diritto amministrativo o patrimoniale inerente alle azioni oggetto del trasferimento al soggetto affiliato ai sensi del presente comma e (b) tale ultimo soggetto sarà obbligato a cedere le azioni, ad un prezzo pari al valore corrente di mercato delle stesse, determinato con le procedure di cui sopra, agli altri soci che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto (ii), in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della società da ciascuno di essi detenuta, e con diritto di accrescimento proporzionale per il caso in cui taluno dei soci non eserciti il diritto di acquisto di cui alla presente lettera (b).

7.4 Fermo il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7.3, i Titoli possono essere sottoscritti da - e sono trasferibili solo a favore di - soggetti, diversi dalle persone fisiche, che siano:

- A) enti pubblici o società o enti da questi controllati;
- B) fondazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- C) banche e intermediari finanziari non bancari comunitari, soggetti a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;
- D) imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate e organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), comunitari, ai sensi del testo unico della intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;
- E) fondi sovrani come definiti secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI);
- F) organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari;
- G) associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di categoria di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- H) le società di assicurazione o riassicurazione, comunitarie, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- I) i fondi pensione, comunitari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

aventi caratteristiche di comprovata solidità patrimoniale e regolarità di gestione, riconosciute dal consiglio di amministrazione. Il socio che intenda vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ne dà comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del

beneficiario del trasferimento e dell'ammontare delle relative azioni. Il consiglio di amministrazione si pronuncia senza indugio sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente comma escluso perciò ogni mero gradimento in capo al consiglio di amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano a qualsiasi trasferimento di azioni e diritti di opzione. Ai fini del presente comma i termini "trasferimento" e "trasferire" devono intendersi nella più ampia accezione descritta nel precedente comma 7.3. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti e loro partecipate.

Articolo 8 – Obbligazioni e finanziamenti

8.1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

8.2. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III

Recesso

Articolo 9 – Recesso

9.1. Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal codice civile.

9.2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo IV

Assemblea dei soci

Articolo 10 – Competenze dell'assemblea

10.1. Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

10.2. L'attribuzione all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 17.3 del presente statuto, di deliberazioni che per legge spetterebbero all'assemblea, non fa venire meno la competenza di questa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 11 – Convocazione dell'assemblea

11.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

11.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

11.3. L'assemblea è convocata a cura del presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata oppure con avviso a mano, telefax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento

almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

12.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

12.3. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

13.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

13.2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

13.3. Tuttavia per le deliberazioni inerenti alle seguenti materie:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate;

è richiesta la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 2369 del codice civile, fatta comunque salva ogni ulteriore maggioranza rafforzata inderogabilmente prevista dalla legge.

Articolo 14 – Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

14.2 Le azioni o la relativa certificazione devono essere preventivamente depositate presso la sede sociale, o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea e non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

14.3 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 15 – Presidente e segretario dell'assemblea; verbalizzazione

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questo, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione, o in assenza di questo, dal più anziano di età degli amministratori presenti.

15.2. Qualora non sia presente alcun amministratore o la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiarino non disponibile, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti. Nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

15.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei

lavori assembleari, stabilisce il modo delle votazioni e ne accerta il risultato. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Non è ammesso il voto segreto.

15.4. Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, nel rispetto dell'articolo 2375 del codice civile.

15.5. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

15.6 Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal presidente e da chi ne abbia curato la redazione.

Articolo 16 – Procedimento assembleare; svolgimento dei lavori

16.1 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante, che si deve trovare nel medesimo luogo in cui si trova il presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

Titolo V

Organo amministrativo

Articolo 17 – Competenza e poteri dell'organo amministrativo

17.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge.

17.2. La funzione di controllo interno, ove istituita, riferisce al consiglio di amministrazione.

17.3. Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- la deliberazione di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie e di unità locali operative nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la società ha sede;

17.4 Spettano, altresì, alla competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altra materia per legge non delegabile, i seguenti poteri:

- (a) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della società;
- (b) determinare le politiche di investimento, nonché le priorità settoriali o di target;
- (c) determinare il business plan ed il budget annuale di spesa della società;
- (d) approvare operazioni di investimento o disinvestimento, nonché i

relativi criteri di eleggibilità, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

(e) determinare l'assetto organizzativo generale, amministrativo e contabile della società, con particolare riferimento al controllo dei rischi e all'adeguatezza del sistema dei controlli interni;

(f) approvare le scritture contabili richieste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

(g) predisporre i progetti di fusione e di scissione;

(h) deliberare in merito a qualunque operazione dismissiva che comporti una diminuzione del patrimonio netto della società di oltre un terzo.

17.5 Per un periodo pari a quello di durata in carica del primo consiglio di amministrazione e comunque entro il 30 giugno 2014, è, altresì, attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo complessivo comunque non superiore ad Euro 7 miliardi, nel rispetto del diritto di opzione ovvero con offerta in sottoscrizione al Ministero dell'economia e delle finanze. In tutti gli altri casi resta ferma la competenza dell'assemblea.

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per definire tempi e modi dei relativi aumenti di capitale.

Articolo 18 – Composizione dell'organo amministrativo

18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre consiglieri fino a un massimo di sette consiglieri, incluso il presidente, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

18.2 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

Almeno due membri del consiglio di amministrazione, oltre ai predetti requisiti, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e relative disposizioni di attuazione, nel caso il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a cinque.

18.3 Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla normativa di cui all'articolo 18.2, nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

18.4. L'Amministratore, cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c. attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Gli amministratori cui non siano delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate e valgono una singola unità quelli in società legate tra di loro da rapporto di controllo o collegamento.

A pena di decadenza e senza pregiudizio per altre disposizioni comunque vigenti, si applicano ai candidati alla carica di consigliere di amministrazione le incompatibilità e le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3 della legge n. 60/1953 (indipendentemente dalla natura dell'attività svolta dalla società) e all'articolo 2 della legge n. 215/2004. Inoltre, sempre a pena di decadenza e senza pregiudizio per altre disposizioni comunque vigenti, non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della società coloro che nei precedenti dodici mesi abbiano ricoperto una carica di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 267/2000 o una carica corrispondente in una regione o una provincia autonoma.

18.5. Nella designazione da parte del consiglio di amministrazione della società di candidati alla nomina negli organi amministrativi delle società partecipate, dovranno essere rispettati i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 18.2.

Articolo 19 – Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

19.1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo.

19.2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.4. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), il consiglio decade nella sua interezza.

19.5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 – Presidente del consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente e un vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

20.2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 21 – Organi delegati

21.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del collegio sindacale, la relativa remunerazione.

21.2. Il consiglio di amministrazione può anche conferire deleghe per singoli atti ad altri propri componenti, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.

21.3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

21.4. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale e uno o più vice direttori generali, determinandone i poteri e la relativa rappresentanza.

21.5. Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 22 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

22.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o ne abbiano fatto richiesta almeno due consiglieri.

22.2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

22.3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto, ferma la maggioranza richiesta dall'ultimo comma dell'articolo 2447-ter del codice civile.

In caso di parità di voti di segno opposto, prevale il voto di chi presiede.

22.4. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

22.5. La riunione del consiglio può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante, che si deve trovare nel medesimo luogo in cui si trova il Presidente, di percepire adeguatamente gli

eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

22.6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

22.7. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal vice presidente ovvero, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano per età.

22.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 23 – Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

23.2 La rappresentanza della società spetta altresì all'amministratore delegato, nei limiti e per l'esercizio dei poteri attribuiti.

23.3. L'organo amministrativo e ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24 – Remunerazione degli amministratori

24.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

24.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di

presidente o amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

24.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Titolo VI

Comitati Consultivi

Articolo 25 – Istituzione di Comitati Consultivi

25.1 Fermo l'articolo 2380-bis, comma 1, del codice civile, il consiglio di amministrazione può istituire comitati consultivi, ai quali possono partecipare anche membri non facenti parte del consiglio di amministrazione. La composizione, il funzionamento, i compiti e la durata dei comitati sono definiti con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Titolo VII

Controllo

Articolo 26 – Collegio sindacale

26.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

26.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, incluso il presidente, e due supplenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ne nomina il presidente e ne

determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Tutti i sindaci sono rieleggibili.

26.3. Tutti i membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

26.4. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante, che si deve trovare nel medesimo luogo in cui si trova il Presidente, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 27 – Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro istituito e tenuto in conformità alle previsioni di legge in vigore al momento della nomina, nominata e funzionante a norma di legge.

Titolo VIII

Bilancio, scioglimento e liquidazione

Articolo 28– Bilancio e utili

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Fermo quanto previsto dall'art. 7.5 del presente Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 29 – Scioglimento e liquidazione

29.1. La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

Firmato Marco Ferrari